

AVVOCATO MARINA TERLIZZI
Via di Villa Ada 57- 00199-ROMA
Tel.- 06-86205755 - Fax 06-87450107
Mobile 339-4478022
C.F. TRLMRN75S54H501G
PEC: marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

(SEZ. GIURISDIZIONALE)

RICORSO IN APPELLO

Con istanza cautelare

Nell'interesse del **Dott. GIANLUIGI DI MAURO** (C.F. DMRGLG72E95D810E) nato a Frosinone il 05/05/1972 e residente a Ferentino (Frosinone) in via Casilina sud n.298, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Terlizzi (C.F. TRLMRN75S54H501G) del Foro di Roma, iscritta all'Albo Speciale, giusta procura allegata telematicamente al presente atto ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli Avv. Marina Terlizzi e Riccardo Di Veroli sito a Roma in Via di Villa Ada 57.

Si indicano alla segreteria i recapiti di posta elettronica certificata e il numero di fax del difensore e del domiciliatario: p.e.c. marinaterlizzi@ordineavvocatiroma.org - fax 0687450107/ p.e.c. riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org – fax 06/86322865, presso i quali si dichiara sin da ora di voler ricevere comunicazioni o notificazioni inerenti al presente procedimento.

-Appellante-

CONTRO

- **Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;

- **Avvocatura dello Stato**, in persona dell'Avvocato Generale dello Stato *pro tempore*, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
 - **Formez Pa** - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* a Roma in via dei Portoghesi n.12;
- **Appellati**

E nei confronti di

- **Andrea Urso** (C.F. RSUNDR88C30G751N) nato a Poggiardo il 30/03/1988 e residente a Salve (Lecce) in Via Luigi Tenco n.28 (alla PEC: andrea.urso@ordavvle.legalmail.it - estratta sul INIPEC e ReGIndE);
- **Alessandro Manzone** (C.F. MNZLSN77E18G273M) nato a Palermo il 18/05/1977 ed ivi residente in Via Federico Munter n.2 (alla PEC: studiomanzone@pec.it);
- **Elena Clesi** (C.F. CLSLNE80S59G888Q), nata a Pordenone il 19/11/1980 e con domicilio a Palermo in Via Marchese Ugo, 52 – 90141, mediante invio dell'atto stesso e delle procure alle liti trasmettendoli all'indirizzo di posta certificata del destinatario "elenaclesi@pecavvpa.it;

- **controinteressati**

PER LA RIFORMA

Della sentenza n.11343/2023 emessa dal TAR del Lazio (Sez. Quarta Ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.6736/2023, pubblicata in data 06 luglio 2023 e non notificata, che ha respinto il ricorso (doc. A):

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE

- Per quanto di ragione, delle ultime e rettificate graduatorie finali di merito e dei vincitori pubblicate in data 19/04/2023 sul sito istituzionale del Formez e relative al citato concorso "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" di cui al Bando pubblicato in GU n.104 del 31/12/2021, in merito al "profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM)", approvate dalla Commissione esaminatrice e validate dalla Commissione RIPAM nella seduta del 18/04/2023, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (doc.1)

- Per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice "AMM", pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, nella parte in cui si attribuisce a ciascun ricorrente un punteggio inferiore a quello dovuto nella valutazione dei titoli (doc.2);
- Per quanto occorrer possa e se lesiva, della graduatoria finale dei vincitori e degli atti di approvazione della stessa relativa al richiamato concorso per il profilo di cui al codice "AMM", pubblicata in data 24/02/2023 sul sito del Formez PA, laddove lesiva nei confronti degli odierni ricorrenti (doc.3);
- Per quanto occorrer possa e solo se lesivo del Bando di "concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato", pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31/12/2021 e, in particolare e solo se lesivo, dell'art.7 c.3 in cui si prevede che "ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" (doc.4);
- Per quanto di ragione, dei verbali n.15 e n.16 del 5 e dell'11 ottobre 2022, recentemente conosciuti, con cui la Commissione d'esame ha articolato ulteriori criteri di valutazione dei titoli del concorso secondo quanto stabilito dall'art.7 c.3 del Bando e interpretato tale disposizione assegnando solo un punto aggiuntivo (anziché due) per i candidati in possesso di una laurea vecchio ordinamento (doc. 5);
- Per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su "piattaforme digitali" dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito solo 1 punto anziché 2 punti a favore dei ricorrenti nonostante il possesso della laurea vecchio ordinamento;
- Per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame ha attribuito ai ricorrenti solo 1 punto anziché 2 punti nella fase di valutazione dei titoli nonostante il possesso della laurea vecchio ordinamento;
- Per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art.10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per i ricorrenti;

nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

*

NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA

Per l'accertamento dell'interesse in capo ai ricorrenti di vedersi riconosciuto il dovuto punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso delle lauree vecchio ordinamento e della conseguenziale rideterminazione del punteggio finale con conseguente miglior e "corretta" collocazione nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito, che permetterebbe nello specifico:

- al dott. Di Mauro (in possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza) di raggiungere una posizione prossima alla n. 7287 con un punteggio totale di 25,375 (anziché l'attuale posizione n. 10137 con il punteggio di 24,375);
- alla dott.ssa Giallombardo (in possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento in Fisica, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina) di raggiungere una posizione prossima alla n. 2669 con un punteggio totale di 27,375 (anziché l'attuale posizione n. 4463 con il punteggio di 26,375);
- alla dott. Rigoli (in possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze) di raggiungere una posizione prossima alla n. 8804 con un punteggio totale di 24,875 (anziché l'attuale posizione n. 11613 con il punteggio di 23,875);

§§

PREMESSA

Breve descrizione dei fatti

1. Con Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104 del 31 dicembre 2021 la Commissione interministeriale RIPAM ha indetto il *"concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato"* (doc. 4).
2. Il concorso in oggetto è stato previsto per l'assunzione di complessive 2.293 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli delle indicate Amministrazioni ed è stato strutturato secondo diversi profili professionali, tra i quali si distinguono:

- a. Profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente amministrativo gestionale (Codice AMM) - n. 1.250 posti (profilo per cui ha concorso parte appellante);
- b. Profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (Codice INF) - n. 464 posti (profilo in cui hanno partecipato i ricorrenti);
- c. Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO) - n. 579 posti.
3. L'art.4 del Bando ha previsto poi che la domanda di partecipazione per ciascuno dei codici di concorso si sarebbe dovuta effettuare in via telematica compilando *"il modulo elettronico sul sistema "Step – One 2019" raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo <https://ripam.cloud/>"* (gestito da Formez PA) previa registrazione del candidato al sistema.
4. Nel Bando l'Amministrazione ha stabilito i requisiti per l'ammissione al concorso (art.2) e, con l'ausilio di Formez PA, ha strutturato la procedura selettiva come segue (art.3):
- una prova selettiva scritta (art.6), distinta per codici di concorso, da svolgersi mediante l'ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali (anche in sedi decentrate e con più sessioni consecutive non contestuali), consistente in un Test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti e che *"si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30"*;
 - la valutazione dei titoli (art.7), distinta per i codici di concorso, effettuata con ricorso a piattaforme digitali della commissione per i candidati che hanno superato la prova scritta e sulla base dei titoli dagli stessi dichiarati nella domanda di ammissione al concorso;
 - graduatoria finale di merito (art.7), per ciascuna classe di concorso, sulla base del *"punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli"*.
5. Con riferimento alla fase di valutazione dei titoli, l'art. 7 della *Lex specialis* ha stabilito i seguenti criteri di valutazione: **"Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:**
- **1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;**
 - *0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;*
 - *0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;*
 - *1 punto per ogni dottorato di ricerca;*
 - *0,75 punti per ogni diploma di specializzazione."*

6. Parte appellante, in possesso dei requisiti di partecipazione previsto dal Bando ha presentato nei termini la domanda di partecipazione al concorso in esame per profilo operatore amministrativo / assistente amministrativo / assistente amministrativo gestionale (codice AMM), inserendo tra i titoli di studio valutabili dalla Commissione, il “diploma di istruzione secondaria di II grado” e la **laurea magistrale vecchio ordinamento**, conseguita in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 31 ottobre 2001 (cfr. doc. 6).
7. Pertanto, con riferimento ai soli titoli universitari vantati da parte appellante e dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione concorsuale, il Dott. Di Mauro ha comunicato di possedere il **DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO IN ECONOMIA E COMMERCIO**.
8. Parte appellante ha quindi sostenuto la prova scritta della selezione concorsuale, l’ha superata con il punteggio di **23,375**, e si è collocato – nella prima graduatoria di merito per il Profilo AMM, pubblicata in data 24.02.2023 – alla posizione n. **9.992 (doc. 2)**.
9. Tuttavia, proprio a seguito della pubblicazione della graduatoria, parte appellante ha potuto constatare che la Commissione gli aveva erroneamente attribuito soltanto **1** punto per il possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento, ovvero sia un punteggio IDENTICO ai candidati in possesso della sola laurea triennale (titolo oggettivamente ed inconfutabilmente inferiore rispetto alla laurea magistrale vecchio ordinamento).
10. Alcuni concorrenti venutisi a trovare nella medesima posizione del Dott. Di Mauro hanno dapprima segnalato l’illogicità di tale valutazione all’Amministrazione e, successivamente, hanno inoltrato istanze di accesso agli atti finalizzate a conoscere i criteri di valutazioni dei titoli stabiliti dalla Commissione (cfr. doc. 8/9).
11. Dall’ostensione della documentazione ottenuta in riscontro alle istanze di accesso, è emerso che nel verbale n. 5 del 5.10.2022, la Commissione – nello specificare i criteri di valutazione dei titoli del concorso ai sensi dall’art.7 c.3 del Bando di concorso - ha affermato (punto 11) che “in caso di laurea specialistica che è naturale proseguimento della laurea, il punteggio attribuito per i due titoli è 1” ma senza prevedere, per quanto qui di interesse, la necessità di dover attribuire un ulteriore punto per i candidati in possesso di una laurea magistrale vecchio ordinamento (doc. 5).
12. Nel successivo verbale n.16 dell’11/10/22, la Commissione ha poi ulteriormente chiarito che *“In caso di laurea specialistica (così chiamata prima della riforma introdotta dal DM 207/04) o laurea magistrale, così attualmente denominata, che costituiscono entrambi il II livello degli studi universitari, il punteggio totale attribuito è di 1 punto, laddove la laurea magistrale o*

specialistica siano la naturale prosecuzione della laurea di I livello”, senza prevedere nulla – ancora una volta - in merito alla laurea magistrale vecchio ordinamento (doc. 5).

13. In tale sede, constatando solo il valore quantitativo del titolo posseduto senza però vagliare la qualità di tali titoli, i Commissari hanno deciso di non prevedere alcun punteggio aggiuntivo per coloro che – come Dott. Di Mauro – sono in possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento, la quale, pertanto, è stata valutata con lo stesso punteggio (solo 1 punto aggiuntivo) di coloro che hanno dichiarato di possedere solo il titolo “inferiore” di laurea triennale.
14. In sostanza, dunque, la Commissione ha valutato con il medesimo punteggio un titolo di Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento e una Laurea Triennale, nonostante quest’ultima sia, oggettivamente ed inconfutabilmente, un titolo che attribuisce allo studente capacità e conoscenze minori.
15. Successivamente, data **19/04/2023**, l’Amministrazione ha pubblicato sul sito del Formez un avviso di RETTIFICA tramite cui ha comunicato **le nuove e modificate graduatorie di merito e dei vincitori del concorso**, nelle quali Dott. Di Mauro si è collocato alla posizione n. **10137 (doc. 1)**.
16. Nonostante la pubblicazione delle nuove graduatorie, l’Amministrazione non ha assegnato all’appellante il dovuto punteggio aggiuntivo tantoché lo stesso è stato addirittura collocato ad una posizione inferiore rispetto alla prima graduatoria di merito.
17. Quindi, proprio a causa dell’ingiusta valutazione dei titoli ad opera della Commissione, il Dott. Di Mauro ha proposto ricorso collettivo al TAR del Lazio, unitamente ad altri due candidati che si trovavano nella medesima situazione (possesso di un titolo di Laurea Vecchio Ordinamento valutato soltanto 1 punto e quindi equiparato ad una mera laurea triennale), iscritto al n. R.G. 6736/2023, e successivamente definito con la sentenza che ha accertato l’inammissibilità del ricorso per vari profili e che si impugna con il presente atto per plurime ragioni.

§§

La vicenda processuale e la posizione dei ricorrenti in primo grado

18. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato presso il TAR del Lazio, con pedissequa istanza cautelare, parte appellante – unitamente ai Dott.ri Giallombardo e Rigoli (quali ricorrenti in primo grado) – ha dunque richiesto l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe e, in particolare, ha contestato l’illogicità del giudizio della Commissione circa il punteggio relativo ai titoli attribuitigli, richiedendo l’assegnazione di 1 punto aggiuntivo per il possesso del Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento.
19. I tre ricorrenti in primo grado hanno tutti omogeneamente contestato il giudizio reso dalla Commissione circa la valutazione del proprio titolo di laurea (magistrale vecchio ordinamento)

e, uniformemente, hanno tutti richiesto al Giudice di prime cure di annullare i provvedimenti impugnati e di assegnare un punto in più per il titolo universitario presentato in domanda di partecipazione.

- 20.** Quando il ricorso in primo grado è stato notificato alle Amministrazioni resistenti e ai controinteressati specificatamente individuati per ciascuno dei tre ricorrenti, questi ultimi si trovavano nella posizione sotto sintetizzata e richiedevano un provvedimento che gli consentisse un miglioramento della posizione in graduatoria, secondo lo schema seguente:
- a. **dott. Di Mauro** (laurea magistrale vecchio ordinamento in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza) posizione n. **10137** con il punteggio di **24,375**. Con un punto aggiuntivo, avrebbe potuto raggiungere la posizione n. **7287** con un punteggio totale di **25,375**;
 - b. dott.ssa Giallombardo (laurea magistrale vecchio ordinamento in Fisica, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina) posizione n. 4463 con il punteggio di 26,375. Con un punto aggiuntivo, avrebbe potuto raggiungere la posizione n. di raggiungere una posizione prossima alla n. 2669 con un punteggio totale di 27,375;
 - c. dott. Rigoli (laurea magistrale vecchio ordinamento in Scienze Politiche, conseguita presso l'Università degli Studi di Firenze) posizione n. 11613 con il punteggio di 23,875. Con un punto aggiuntivo, avrebbe potuto raggiungere la posizione n. 8804 con un punteggio totale di 24,875.
- 21.** Il ricorso era quindi finalizzato ad impugnare la graduatoria finale di merito del Concorso Ripam 2.293 (Profilo AMM) e la relativa valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione a danno dei ricorrenti (e di parte appellante) nella parte in cui, illogicamente e irragionevolmente, rispetto ai punteggi attribuiti per la sola laurea triennale, l'Amministrazione ha valutato con un solo punto il possesso della Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento.
- 22.** La domanda presentata dai ricorrenti, in caso di accoglimento da parte del TAR adito in primo grado, avrebbe permesso loro di ottenere omogeneamente un punto in più nell'ultima e rettificata graduatoria finale di merito e di migliorare, così, la propria posizione in vista di possibili e futuri scorrimenti.
- 23.** Durante l'udienza in camera di consiglio del 24.05.2023, il Collegio adito ha ravvisato la presenza di possibili profili di inammissibilità e, dopo aver espresso l'avviso ai sensi dell'art. 73 c. 3 c.p.a., ha concesso alla difesa di primo grado il termine per controdedurre, fissando una ulteriore camera di consiglio al 27.06.2023.
- 24.** Nonostante le deduzioni poste in essere dalla difesa dei ricorrenti, all'esito dell'Udienza in camera di consiglio del 27.06.2023, il Presidente di Sezione ha avvisato le parti della possibilità

di definire il giudizio in primo grado con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., poi pubblicata in data 06.07.2023 ed impugnata con il presente atto.

§§

La sentenza impugnata

25. Nella sentenza appellata il TAR del Lazio, prescindendo dall'esame del merito della controversia, ha rilevato l'inammissibilità del gravame adducendo la seguente motivazione:

secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, qui condiviso, è ammissibile nel processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, solo nel caso in cui sussistano, congiuntamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali (ossia che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi) e dell'assenza di un conflitto di interessi tra le parti. La proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, fondata su un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal singolo titolare con separata azione. Quindi, la proposizione contestuale di un'impugnativa da parte di più soggetti è soggetta al rispetto di stringenti requisiti, sia di segno negativo che di segno positivo. Con riferimento, in particolare, all'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, questa deve intendersi anche in senso solo potenziale e deve trattarsi di una situazione per effetto della quale l'accoglimento della domanda di una parte dei ricorrenti sarebbe logicamente incompatibile con quella degli altri (Cons. St. IV, n. 8470/2021; Cons. St. II, n. 7185/2021; Cons. St. III, n. 1866/2017; Cons. St. VI, n. 831/2015; Cons. St. IV, n. 363/2015; Cons. St. III, n. 1866/2017; Cons. St. VI, n. 3747/2013). In tema di procedure selettive, in particolare, si è ritenuta sussistere una radicale incompatibilità tra le posizioni di chi ha partecipato alla prova per una medesima graduatoria concorsuale, vista la sussistenza di un potenziale conflitto di interessi fra gli stessi derivante dalla circostanza che in un concorso per il reclutamento di un numero determinato di personale ciascun concorrente è portatore di un interesse individuale al superamento delle prove del concorso stesso potenzialmente contrapposto a quello degli altri concorrenti (Cons. St. V, n. 3725/2017). Con riferimento al rispetto dei limiti di configurabilità dei ricorsi collettivi, la giurisprudenza ha inoltre evidenziato come questo sia anche funzionale ad impedire l'elusione delle disposizioni fiscali in materia di accesso alla giurisdizione, posto che, con la proposizione di un ricorso collettivo, i ricorrenti chiedono più pronunce giurisdizionali provvedendo, però, una sola volta al pagamento dei relativi tributi, e a preservare il potere di riunione delle cause da parte del Giudice, da cui deve dedursi, almeno tendenzialmente, l'insussistenza del medesimo potere in capo alle parti (T.A.R., Roma, Sez. III, 7 gennaio 2022, n. 99);

Ritenuto che, nel caso di specie:

difetta, in primo luogo, il requisito positivo dell'identità della situazione sostanziale e processuale in quanto i ricorrenti, tutti idonei non vincitori, occupano posizioni in graduatoria tutt'altro che omogenee, atteso che ciascuno occupa una posizione progressivamente più distante da quella degli idonei vincitori e, non potendo ragionevolmente ipotizzarsi uno scorrimento della stessa che coinvolga contemporaneamente tutti, ognuno di essi potrebbe aspirare in realtà a dei progressivi e differenti scorrimenti che l'Amministrazione vorrà eventualmente disporre. La circostanza, inoltre, che l'individuazione del controinteressato effettivo muti in relazione alla posizione del singolo ricorrente è un ulteriore elemento a supporto della tesi, ivi sostenuta, della disomogeneità delle posizioni sostanziali e processuali delle parti;

difetta, altresì, il requisito negativo dell'assenza del conflitto di interessi poiché, come condivisibilmente eccepito dalle parti resistenti, vi è un'evidente contrapposizione tra il dott. Di Mauro e il dott. Rigoli e, più in generale, in quanto l'eventuale annullamento dell'impugnata graduatoria, nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'incremento del punteggio riferito ai titoli, non tornerebbe a vantaggio di tutti poiché lascerebbe inalterato il conflitto di interessi sotteso alla contemporanea competizione tra gli stessi, correlato non soltanto alla collocazione in graduatoria, ma anche alle utilità conseguenti (a titolo di esempio, la scelta della sede dove svolgere il servizio). Di converso, ciascuno dei predetti ricorrenti ha un interesse di segno esattamente opposto, ossia quello alla conservazione del provvedimento adottato nei confronti dei propri colleghi di concorso, con l'attribuzione del relativo punteggio riconosciuto dall'inizio;

sussiste altresì il profilo di inammissibilità del ricorso per mancata notifica a tutti i controinteressati effettivi, non essendo presente in atti la notifica al dott. Urso, controinteressato menzionato nel ricorso rispetto alla posizione del dott. Di Mauro;

Ritenuto:

pertanto, di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso collettivo;

26. In sostanza, il Giudice di prime cure, prescindendo da ogni valutazione nel merito della controversia (di cui poi si dirà), ha ritenuto il ricorso introduttivo inammissibile per 3 distinte ragioni:

- a. I ricorrenti non si troverebbero in una posizione processuale e sostanziale omogenea, atteso che, essendo in posizioni diverse in graduatoria, non potrebbe “ragionevolmente ipotizzarsi uno scorrimento della stessa che coinvolga contemporaneamente tutti,

ognuno di essi potrebbe aspirare in realtà a dei progressivi e differenti scorrimenti che l'Amministrazione vorrà eventualmente disporre";

- b. Vi sarebbe, ulteriormente, conflitto di interessi tra le posizioni del Dott. Di Mauro (odierno appellante) e il Dott. Rigoli, poiché gli stessi, trovandosi in posizioni molto simili, potrebbero competere non soltanto per la collocazione in graduatoria, ma anche per le *"utilità conseguenti"*;
- c. Sussisterebbe, infine, anche il profilo di inammissibilità del ricorso introduttivo per la mancata notifica a tutti i controinteressati effettivi, non essendo presente in atti la notifica al Dott. Urso, quale controinteressato menzionato rispetto alla posizione del Dott. Di Mauro.

§§

Tanto premesso in fatto, il presente atto si articolerà contestando progressivamente i profili di inammissibilità dell'atto introduttivo secondo l'iter logico seguito dal Giudice di Prime Cure.

Successivamente, prima di ripromuovere le ragioni di merito per cui, ad avviso della scrivente difesa, sia necessario annullare la graduatoria del concorso in oggetto ed attribuire a parte appellante il punteggio aggiuntivo di 1 punto per il possesso della Laurea Magistrale Vecchio Ordinamento, si farà un breve cenno sulle pronunce positive rese in materia dal TAR del Lazio.

Il presente giudizio di appello viene dunque promosso ed affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – ERRORE IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO PER DISOMOGENEITÀ TRA LE POSIZIONI DEI RICORRENTI.

Come si è visto, il Collegio adito in primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo rilevando la carenza dell'identità di situazioni sostanziali e processuali tra i ricorrenti, la presenza di un possibile conflitto di interesse e il mancato deposito in atti della notifica ad un controinteressato.

Fermo restando che nel presente atto si contesteranno tutti gli aspetti sollevati dal TAR del Lazio, nel presente motivo ci si preoccuperà di trattare esclusivamente il tema dell'omogeneità/disomogeneità tra le posizioni dei tre ricorrenti in primo grado

Secondo il Giudice di prima cure, i Dott.ri Di Mauro, Giallombardo e Rigoli, *"tutti idonei non vincitori, occupano posizioni in graduatoria tutt'altro che omogenee, atteso che ciascuno occupa una posizione progressivamente più distante da quella degli idonei vincitori e, non*

potendo ragionevolmente ipotizzarsi uno scorrimento della stessa che coinvolga contemporaneamente tutti, ognuno di essi potrebbe aspirare a dei progressivi e differenti scorrimenti... La circostanza che l'individuazione del controinteressato effettivo muti ... è un ulteriore elemento a supporto della tesi ... della disomogeneità delle posizioni sostanziali e processuali delle parti".

La tesi espressa da TAR del Lazio e posta quale motivazione per giustificare l'inammissibilità del ricorso per disomogeneità delle posizioni dei ricorrenti appare contraria ai principi granitici espressi anche da Codesto Consiglio di Stato in tema di ammissibilità del ricorso collettivo e, per tale ragione, necessità di essere riformata per le seguenti ragioni.

Difatti, è principio noto che il ricorso collettivo deve essere vagliato sotto la verifica della sussistenza di requisiti, sia di tipo negativo (assenza conflitto di interessi) che positivo (identità posizioni sostanziali).

Infatti, trattando il requisito positivo dell'identità delle posizioni dei ricorrenti, quale condizione di procedibilità dell'azione collettiva, **"è necessario verificare l'identità delle situazioni sostanziali e processuali, ossia, in altri termini, accertare che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per i medesimi motivi"** (Cfr. C.d.S. n. 1775 del 21.02.2023, ed anche C.d.S., sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 363; sez. VI, 18 luglio 1997, n. 1129; sez. IV, 14 ottobre 2004, n. 6671; sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).

È, altresì, principio granitico (e sconfessato dalla pronuncia del TAR del Lazio impugnata con il presente atto) che l'identità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti – **essendo una condizione di procedibilità dell'azione con cui collettivamente più ricorrenti impugnano dei provvedimenti amministrativi con un solo atto presso il Giudice competente** – deve essere provata nel momento della presentazione della domanda giudiziale e a nulla rilevano tutti gli aspetti successivi ed ulteriori che potrebbero o non potrebbero verificarsi (come ad esempio possibili futuri scorrimenti della graduatoria), poiché gli stessi dipendono dall'organizzazione interna dell'Amministrazione ed esulano, dunque, dalla sfera di controllo dei ricorrenti.

Per tale ragione, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in **tema di ammissibilità di un ricorso collettivo finalizzato all'impugnazione di una graduatoria di merito, l'identità tra le posizioni dei ricorrenti deve essere provata AL MOMENTO IN CUI QUESTI PROMUOVONO L'AZIONE PRESSO IL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Se così non fosse, e se si seguisse la tesi prospettata dal TAR del Lazio nella sentenza impugnata, il requisito dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrente non sarebbe più una condizione di procedibilità (che, come noto, deve essere comprovata soltanto nell'atto di

promozione del ricorso), bensì una condizione dell'azione (che, al contrario, deve sussistere per tutta la durata del contenzioso).

Del resto, è logico ed evidente (oltre che confermato da granitica giurisprudenza sul punto) che l'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti sia una condizione di procedibilità, poiché sarebbe paradossale richiedere ai ricorrenti di subordinare l'esercizio collettivo del diritto di difesa soltanto nei casi in cui sia possibile prevedere uno scorrimento della graduatoria che interessi contemporaneamente tutti. Questi aspetti, si ripete, dipendono esclusivamente dall'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione ed esulano dalla sfera di controllo dei singoli ricorrenti.

Al contrario, come sostenuto chiaramente nella **sentenza n. 5719/2018 del Consiglio di Stato, il (pre)requisito dell'omogeneità delle posizioni sostanziali e processuali dei ricorrenti si declina per altre specifiche caratteristiche che giova evidenziare.**

Secondo il Consiglio di Stato il ricorso collettivo – contrariamente a quanto sostenuto dal TAR del Lazio nella propria pronuncia – non può essere considerato esclusivamente come una mera ipotesi derogatoria del normale regime processuale. Si tratterebbe, infatti, di una semplificazione superficiale. Il ricorso promosso da più ricorrenti congiuntamente rappresenta uno strumento ordinario (se non anche necessario) per l'instaurazione di un rapporto processuale, al verificarsi di determinate situazioni. Difatti, soltanto in tal modo è possibile proiettare – in un unico atto – più posizioni processuali unitarie e analogamente lese da un unico provvedimento.

È proprio per tale motivo – sostiene il Consiglio di Stato – che la *“giurisprudenza amministrativa (condivisibilmente) indica, ai fini dell'ammissibilità del ricorso collettivo, "identità di situazioni sostanziali e processuali", **individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi.***

Nello specificare tale aspetto, con la sentenza n. 5719/2018, il Consiglio di Stato si preoccupa di dettagliare i caratteri dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti.

Innanzitutto, occorre provare **L'IDENTITÀ** della posizione giuridica sostanziale, intesa non come *“**la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall'atto di esercizio del medesimo potere amministrativo**”.*

Dopodiché, i ricorrenti devono agire richiedendo la medesima pronuncia al Giudice.

Ancora, deve esserci perfetta identità tra gli atti impugnati, *“**nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano "comuni" a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi)***

egualmente lesivi di "identiche" posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l'identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel "tipo" di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere, specularmente, "identità" di atti impugnati".

Infine, come diretta conseguenza degli aspetti sopra enunciati, deve esserci coincidenza per tutti i ricorrenti con i motivi di diritto.

Inoltre, l'identità delle posizioni giuridiche sostanziali deve essere dimostrata nel momento in cui viene esercitato dall'Amministrazione il potere amministrativo poi censurato con il ricorso introduttivo. Difatti, ciò che importa è la posizione dei ricorrenti "al momento genetico" in cui viene adottato il provvedimento amministrativo, poiché è in quel momento che si verifica l'asserita lesione dell'interesse legittimo che può essere successivamente tutelata in giudizio (previo rispetto degli altri requisiti, quale l'assenza di conflitto di interesse).

"Ed infatti", conclude il Consiglio di Stato nella propria disamina, "l'eventuale esistenza di atti non lesivi della sfera giuridica di tutti i ricorrenti ovvero di motivi di doglianza non comuni a tutti, costituisce evidente dimostrazione della presenza di diversificazione delle posizioni giuridiche sostanziali per le quali ciascuno di essi chiede tutela in giudizio".

Dunque, per soddisfare il requisito positivo dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti, occorre dimostrare l'univocità dell'oggetto del contendere, la perfetta coincidenza nel bene della vita richiesto al Giudice e l'omogeneità nei provvedimenti impugnati. Ne consegue che deve esserci perfetta identità tra le domande giudiziali poste da ciascun ricorrente al Giudice Amministrativo.

Seguendo tali principi – granitici ed incontestabili – appare chiaro come i ricorrenti in primo grado abbiano una posizione processuale tra loro omogenea e perfettamente "sovrapponibile" rispetto al tipo di tutela richiesta e, considerando il *petitum* richiesto, a nulla rileva il fatto che gli stessi abbiano posizioni diverse in graduatoria.

Infatti, ciascun ricorrente, pur se collocato in graduatoria in posizione diversa, contesta la politica di valutazione adottata dalla Commissione di esame, la quale ha scelto di attribuire soltanto **1 punto** per il possesso della Laurea Magistrale vecchio ordinamento e richiede, uniformemente, la maggiorazione del proprio punteggio complessivo per le medesime ragioni di diritto.

Infatti, il nodo della questione riguarda l'illogica politica di valutazione della Commissione, la quale ha equiparato la laurea magistrale vecchio ordinamento ad una "mera" laurea triennale, nonostante quest'ultima sia inconfutabilmente un titolo inferiore, come, peraltro,

accertato più volte dalla giurisprudenza amministrativa (TAR del Lazio n.6922/2018; TAR del Lazio n.12613/2021; Tar del Lazio ordinanza n.1739/2022 e n.3193/2022).

Tale equiparazione è risultata illegittima, illogica e contraria ai principi espressi in plurime sedi dal Giudice Amministrativo ed ha determinato una disparità di trattamento in favore dei soli candidati in possesso della laurea triennale rispetto ai ricorrenti (i quali hanno affrontato un percorso accademico molto più complesso e lungo, considerando il fatto che la laurea vecchio ordinamento attribuisce allo studente competenze specialistiche) e, per quanto qui di interesse, al Dott. Di Mauro.

Parimenti, vi è perfetta coincidenza nel bene della vita richiesto, poiché ciascun ricorrente ha adito il Giudice di prima cure al fine di accertare l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, di annullare il giudizio sulla valutazione dei titoli e disporre l'attribuzione di 1 punto aggiuntivo.

Di conseguenza, risulta rispettato anche il requisito positivo dell'identità tra i provvedimenti impugnati in primo grado, poiché il ricorso introduttivo è stato promosso al fine di impugnare (tra gli altri) **1) la graduatoria finale di merito** (e relativa rettifica) nella parte in cui non si è attribuito ai ricorrenti il punteggio aggiuntivo per il titolo di laurea vecchio ordinamento, **2) il Bando di concorso** e, nello specifico, l'art.7 c.3, e **3) i verbali n. 15 e 16 del 5 e 11 ottobre 2022** nella parte in cui la Commissione ha stabilito la propria politica di valutazione specificando i criteri previsti nell'art. 7 c.3 del bando.

In conclusione, nel "momento genetico" in cui hanno promosso il ricorso introduttivo al TAR del Lazio, i ricorrenti in primo grado si trovavano tutti nella medesima posizione sostanziale (sebbene in posizione diversa in graduatoria), poiché gli stessi hanno agito (per ottenere 1 punto in più) contestando la valutazione espressa dalla Commissione che ha leso in egual misura la posizione di ciascuno. **L'identità delle posizioni sostanziali è confermata dal fatto che in caso di accoglimento del ricorso (in primo grado) ogni ricorrente, UNIFORMEMENTE, avrebbe potuto ottenere un punto in più in graduatoria, e avrebbe potuto migliorare sensibilmente la propria posizione in graduatoria, con tutto ciò che ne consegue in termini di opportunità di siglare un contratto di lavoro presso sedi maggiormente ambite.**

2) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – ERRORE IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO INAMMISSIBILE IL RICORSO PER CONFLITTO DI INTERESSE TRA IL DOTT. DI MAURO E IL DOTT. RIGOLI.

La sentenza impugnata necessita di riforma anche in ragione della seconda motivazione adottata dal TAR del Lazio, secondo cui vi sarebbe un conflitto di interesse tra le posizioni processuali del Dott. Di Mauro e del Dott. Rigoli, i quali (a causa della loro vicinanza in

graduatoria) potrebbero entrare in conflitto non soltanto rispetto alla collocazione in graduatoria ma anche rispetto alle utilità conseguenti (quali la scelta sulla sede presso cui prendere servizio).

Fermo restando che tale motivazione si pone in palese contraddizione con la precedente considerazione espressa dal TAR e censurata nel precedente motivo (infatti il TAR dapprima ritiene che vi sia disomogeneità tra le posizioni dei ricorrenti in quanto collocati in posizione diversa, poi, contraddicendosi, sostiene che vi sia conflitto di interesse perché a causa della vicinanza in graduatoria, i ricorrenti potrebbero competere tra di loro), la stessa è profondamente errata e, anche in tale caso, contraria ai principi granitici espressi dalla giurisprudenza in tema di conflitto di interesse nei ricorsi finalizzati a contestare una graduatoria finale di merito di un concorso pubblico.

Infatti, occorre osservare che il requisito negativo dell'assenza di conflitto di interesse tra i ricorrenti per la proposizione di un ricorso collettivo è anch'essa una condizione di ammissibilità dell'atto introduttivo che, come tale, deve essere provata nell'atto di presentazione del ricorso introduttivo.

Sul punto è chiarissimo il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 8562/2023, riprendendo precedente giurisprudenza, ha stabilito quanto segue: **"in materia di ricorsi collettivi IL "CONFLITTO DI INTERESSI", che non deve sussistere affinché il ricorso sia ammissibile, VA RILEVATO TRA GLI INTERESSI "FATTI VALERE" DAI RICORRENTI, E DUNQUE EX ANTE CON RIFERIMENTO ALLA PRETESA AZIONATA (come è del resto ovvio, trattandosi di verifica preliminare circa la sussistenza delle condizioni dell'azione) E NON EX POST tenendo conto di quella che sarà la valutazione di merito sulla loro fondatezza o meno (in concreto, il ricorso collettivo si ammette esclusivamente se è fornita prova, ex ante ed in astratto, dell'identità della situazione sostanziale e processuale e dell'assenza di un conflitto di interesse anche solo potenziale - cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1774)"**.

Venendo, infatti, al caso di specie, il TAR del Lazio ha ritenuto che le posizioni del Dott. Di Mauro (odierno appellante) e del Dott. Rigoli fossero in conflitto di interesse, poiché a causa della loro vicinanza in graduatoria, gli stessi avrebbero potuto concorrere per le utilità conseguenti all'eventuale accoglimento del ricorso, quali la scelta delle sedi.

Tale considerazione, come detto, appare contraria ai principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa in tema di ricorsi avverso le graduatorie finali di merito di un concorso pubblico, poiché, si ribadisce, è solo e soltanto l'Amministrazione a stabilire quali siano le "utilità" in oggetto e non è, quindi plausibile richiedere ai ricorrenti di effettuare una valutazione a priori di quali tali utilità possano essere.

Ed ulteriormente, come spesso accade, quando vengono bandite delle selezioni concorsuali con migliaia di posti su tutto il territorio nazionale, si procede a molteplici scorrimenti della graduatoria e l'Amministrazione, nelle more dello svolgimento delle procedure assunzionali, mette a disposizione ulteriori e nuove sedi (vedasi, ad esempio il concorso INPS di 1.858 posti, per cui è stato disposto lo scorrimento oltre la posizione n. 5.000 e nel quale sono state messe a disposizione ulteriori sedi ed uffici rispetto a quelle previste nel bando iniziale).

Tutti questi aspetti, si ribadisce, non sono prevedibili dai ricorrenti nel momento in cui promuovono la domanda giudiziale dinanzi al Giudice Amministrativo, proprio perché nulla impedirebbe all'Amministrazione – per comprovate e motivate ragioni di interesse pubblico – di modificare sensibilmente il contingente di posti inizialmente bandito.

È chiaro e logico che l'assenza di conflittualità di interessi deve essere provata nel momento in cui si promuove la domanda giudiziale e non successivamente rispetto a potenziali o possibili utilità che dipendono dal comportamento dell'Amministrazione, e esattamente come il requisito positivo dell'omogeneità tra le posizioni dei ricorrenti, essa rappresenta una condizione di procedibilità e non una condizione dell'azione.

A riprova dell'assenza di conflitto di interesse tra le posizioni dell'odierno appellante e del Dott. Rigoli, si aggiunge che ciascun ricorrente in primo grado ha agito per ottenere un punto in più nella graduatoria finale di merito e, in caso di accoglimento del ricorso, il provvedimento giudiziale avrebbe lasciato **inalterato il gap di punteggio tra i ricorrenti.**

Costoro, infatti, ottenendo ciascuno un punto in più per il possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento avrebbero semplicemente scalato la graduatoria e si sarebbero collocati in una posizione migliore rispetto alla precedente, ma nessuno di questi sarebbe riuscito – anche potenzialmente – a superare l'altro.

Non si sarebbe quindi verificata alcuna competizione tra il Dott. Rigoli e il Dott. Di Mauro (né potrebbe ragionevolmente ipotizzarsi tale competizione), neanche in relazione alla scelta delle sedi poiché è principio noto che la stessa debba avvenire **seguendo l'ordine meritocratico sancito dalla graduatoria.** Del resto, il possibile accoglimento del ricorso, comportando la maggiorazione per ciascuno di 1 punto, avrebbe lasciato inalterato il gap di punteggio tra i due interessati e non avrebbe mai potuto causare lo scenario per cui il Dott. Rigoli, collocato alla posizione n. 11613, avrebbe potuto (anche solo potenzialmente) scavalcare il ricorrente Di Mauro, collocato alla posizione n. 10137.

In conclusione, appare opportuno rammentare l'intervento sul tema del TAR Abruzzo che, proprio pronunciandosi in merito ai ricorsi collettivi finalizzati ad impugnare una graduatoria di merito, ha sancito quanto segue: **"In caso di ricorso cumulativo, non sussiste un**

sottostante conflitto di interessi quando, in relazione ad un concorso a pubblico impiego, il ricorso mira a demolire il punteggio assegnato (ai ricorrenti n.d.r.), con conseguente migliore collocazione in graduatoria di tutti i ricorrenti; né rileva in senso contrario l'impossibilità per tutti i ricorrenti di conseguire l'immissione in ruolo, perché è sufficiente a coltivare il giudizio il dichiarato interesse a conseguire una migliore posizione in graduatoria siccome utile anche nella prospettiva di una possibile utilizzazione successiva" (cfr. TAR Abruzzo – L'Aquila, sentenza n. 77/2012).

3) SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO – ERRORE IN IUDICANDO E IN PROCEDENDO, TRAVISAMENTO DEI FATTI - ERRONEITA' DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI È STATA RILEVATA LA MANCATA NOTIFICA AL DOTT. URSO, individuato quale controinteressato dell'odierno appellante.

Il terzo motivo posto a sostegno della sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo appare frutto di un chiarissimo ed evidente travisamento dei fatti in cui è incorso il Giudice di prime cure, poiché, come facilmente evincibile dal fascicolo telematico R.G. n. 6736/2023 del TAR del Lazio, il ricorso è stato ritualmente notificato al Dott. URSO (quale controinteressato individuato rispetto alla posizione del Dott. Di Mauro) in data 24.04.2023, ossia quando l'atto introduttivo è stato notificato all'Amministrazioni resistenti e ai controinteressati dei Dott.ri Giallombardo e Rigoli, ed è stato successivamente depositato in atti inserendo la ricevuta di consegna del messaggio pec nel modulo di deposito del ricorso introduttivo.

A riprova del corretto deposito della notifica effettuata al Dott. Urso, si sottolinea che la ricevuta di consegna del messaggio pec figura tra le notifiche rinvenibili nella sezione "notifiche digitali" del fascicolo telematico al numero identificativo "202304726617".

Appare chiaro che il Giudice di prima cure sia incappato in una evidente "svista" e che, con riferimento al Dott. Urso, il contraddittorio sia stato ritualmente integrato.

§§

Prima di procedere alla riproposizione dei motivi di diritto promossi in primo grado ed assorbiti dalla sentenza del TAR del Lazio che ha sancito l'inammissibilità dell'atto introduttivo, giova evidenziare che il merito della presente questione è già stata oggetto di plurime pronunce del Giudice Amministrativo.

Difatti, il Giudice Amministrativo interpellato in merito alla presente questione ha ormai statuito che l'operato della Commissione d'esame sia stato irragionevole, illogico e contrario all'art. 7 comma 3 del bando, poiché è evidente che un titolo di laurea magistrale (e tra

queste bisogna considerare sia le magistrali biennali che le magistrali ciclo unico che le lauree vecchio ordinamento) debba essere valutato in maniera superiore rispetto ad una laurea triennale.

A mero titolo esemplificativo, nella sentenza n. 18809/2023, resa relativamente al giudizio avente n. R.G. 6213/2023, il TAR del Lazio, valutando la posizione di un ricorrente in possesso di laurea magistrale biennale, ha stabilito quanto segue: *“In conclusione, con riguardo alla domanda di giustizia formulata dalla parte ricorrente con il ricorso ed i successivi motivi aggiunti la stessa è fondata: l’Amministrazione, nell’attribuirle un solo punto per il dichiarato percorso di studi, costituito dalla laurea triennale e dalla successiva laurea magistrale biennale, ha violato la lettera del bando, con particolare riguardo all’articolo 7, comma 3, nella parte in cui correttamente e ragionevolmente prevede, in tale specifica fattispecie, la duplicazione del punteggio. In ragione di quanto appena rilevato, può assorbirsi la seconda censura dedotta. La riscontrata erroneità della valutazione serbata, nel giudizio espresso sui titoli posseduti dalla parte ricorrente, dalla Commissione, non può che inficiare la legittimità della valutazione stessa, che dovrà pertanto essere riformulata “ora per allora”, con ogni conseguenza rispetto alla rideterminazione del punteggio complessivo ed alla corretta collocazione in graduatoria della parte ricorrente, alla quale, in sede di valutazione dei titoli, in applicazione della regola di bando, andavano dunque attribuiti complessivi 2 punti per il composito e superiore titolo di laurea posseduto”.*

Pronunce di analogo tenore sono state rese dal TAR del Lazio in altri giudizi, quali R.g.n.5393 (sent. 18807/2023) o R.g.n. 8932/2023 (sent. 19273/2023).

§§

4) RIPROPOSIZIONE DEL MOTIVO DI DIRITTO PROMOSSO IN PRIMO GRADO E ASSORBITO NELLA SENTENZA APPELLATA – CONSEGUENTE RIPROPOSIZIONE DEI MOTIVI.

Ferme le considerazioni che precedono, in questa sede, si ripropongono le medesime argomentazioni di diritto, già espresse nel ricorso, a sostegno dell’illegittimità degli atti impugnati e assorbiti nella pronuncia di inammissibilità del gravame per disomogeneità tra le posizioni dei ricorrenti, conflitto di interesse e mancata notifica al controinteressato.

Ed infatti, laddove il Collegio dovesse riformare l’appellata sentenza e affermare l’ammissibilità dell’atto introduttivo, con il presente appello si chiede una provvedimento che, accertata l’illegittimità dell’operato della Commissione valutatrice, annulli il provvedimento di valutazione dei titoli del Dott. Di Mauro e ordini all’Amministrazione di riesaminare il punteggio complessivo di parte appellante con maggiorazione di 1 punto per il possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento.

MOTIVI

I.- VIOLAZIONE DEGLI ART.97 E 2 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”; VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS”; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ: NELLA PARTE IN CUI LA COMMISSIONE NON HA RICONOSCIUTO IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO AI RICORRENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO.

I RICORRENTI HANNO DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, QUALI “ULTERIORI TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO”, IL POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO CONSEGUITA IN ECONOMIA E COMMERCIO PER IL DOTT. DI MAURO, FISICA PER LA DOTT.SSA GIALLOMBARDO E SCIENZE POLITICHE PER IL DOTT. RIGOLI.

TUTTAVIA, A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO E IN VIOLAZIONE DELLA “LEX SPECIALIS”, I RICORRENTI SONO STATI INGIUSTAMENTE PENALIZZATI DAL MANCATO RICONOSCIMENTO DI 1 PUNTO AGGIUNTIVO PER IL POSSESSO DEL TITOLO “SUPERIORE” DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO.

E’ ACCADUTO INFATTI CHE, NEI RICHIAMATI VERBALI N.15 E N.16, LA COMMISSIONE, NELL’INDIVIDUARE I SUB CRITERI CON CUI VALUTARE I TITOLI, NON HA RITENUTO DI DOVER VALUTARE LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO CON DUE PUNTI, DANDO, QUINDI, IL MEDESIMO VALORE DI UNA LAUREA TRIENNALE MENTRE, COME SI È VISTO, HA ILLOGICAMENTE RICONOSCIUTO 2 PUNTI PER LE LAUREE TRIENNALI E SPECIALISTICHE CHE NON FOSSERO L’UNA IL “NATURALE PROSEGUIMENTO” DELL’ALTRA.

LA VALUTAZIONE COMPIUTA DALLA COMMISSIONE È INGIUSTA PER LE SEGUENTI RAGIONI.

NELLA PROPRIA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, I RICORRENTI HANNO DICHIARATO IL POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO, QUALE TITOLO INEQUIVOCABILMENTE SUPERIORE ALLA LAUREA TRIENNALE.

DEL RESTO, I PERCORSI DI STUDIO VECCHIO ORDINAMENTO ERANO A “CICLO UNICO” E NON PREVEDEVANO L’OTTENIMENTO DI UN TITOLO PREORDINATO E PRODROMICO (QUALE LA LAUREA TRIENNALE) PER CONSEGUIRE COMPETENZE SPECIALISTICHE.

VA PREMESSO INOLTRE CHE, PER ACCEDERE AL CONCORSO, L’ART.2 C.1 LETT.C DEL BANDO RICHIEDEVA SOLO IL POSSESSO DEL “DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO CONSEGUITO PRESSO UN ISTITUTO STATALE, PARITARIO O LEGALMENTE RICONOSCIUTO”, DI CONSEGUENZA IL TITOLO DELLA LAUREA È STATO CONSIDERATO SOLO AI FINI DEL MAGGIOR PUNTEGGIO PER LA SELEZIONE DEI “MIGLIORI” CANDIDATI.

IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, PER QUANTO INTERESSA IN QUESTA SEDE, L’ART.7 C.3 DEL BANDO HA STABILITO CHE “AI TITOLI DI STUDIO È ATTRIBUITO UN VALORE MASSIMO COMPLESSIVO DI 3 (TRE) PUNTI SULLA BASE DEI SEGUENTI CRITERI: 1 PUNTO PER OGNI LAUREA, DIPLOMA DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA MAGISTRALE.

LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL BANDO AVREBBE DOVUTO CONDURRE LA COMMISSIONE AD ATTRIBUIRE AI CANDIDATI IN POSSESSO DI UNA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO 2 PUNTI PER LA SEMPLICE CONSIDERAZIONE CHE TALE LAUREA COMPRENDE – COME SI DIRÀ - IN UN UNICO TITOLO SIA LA LAUREA TRIENNALE CHE LA LAUREA SPECIALISTICA (COSÌ CHIAMATA PRIMA DELLA RIFORMA INTRODOTTA DAL DM 207/04) O LA LAUREA MAGISTRALE, COSÌ ATTUALMENTE DENOMINATA, CHE COSTITUISCONO ENTRAMBI IL II LIVELLO DEGLI STUDI UNIVERSITARI.

A TAL RIGUARDO, POICHÉ IL BANDO PREVEDE 1 PUNTO PER OGNI LAUREA E DEVE ESSERE INTERPRETATO IN SENSO FAVOREVOLE AL CANDIDATO (FAVOR PARTECIPATIONIS), È LOGICA CONSEGUENZA CHE IL TITOLO “SUPERIORE” DELLA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO, RACCHIUDENDONE DUE LAUREE, MERITA L’ATTRIBUZIONE DI 2 PUNTI COMPLESSIVI.

E’ NOTO INFATTI IL PRINCIPIO SECONDO CUI L’AMMINISTRAZIONE NON PUÒ MODIFICARE SUCCESSIVAMENTE LA “LEX SPECIALIS” SE NON CON LE MEDESIME FORME DI PUBBLICITÀ PREVISTE PER IL BANDO E CHE, IN CASO DI EVENTUALI CLAUSOLE AMBIGUE, DEVE ESSERE APPLICATO IL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”, PROPRIAMENTE INTESO E CHE OPERA SUL PIANO ERMENEUTICO DI TALI CLAUSOLE PER FAVORIRE IL PIÙ AMPIO CONFRONTO CONCORRENZIALE (CFR. TRA LE TANTE: TAR CAMPANIA – NAPOLI N.5322/2019).

TUTTAVIA, NEI RICHIAMATI VERBALI N.15 E N.16, LA COMMISSIONE HA STABILITO INVECE DI VOLER ATTRIBUIRE 1 PUNTO A PRESCINDERE DAL POSSESSO DELLA LAUREA SPECIALISTICA CHE SIA IL “NATURALE PROSEGUIMENTO DELLA LAUREA” TRIENNALE, CON LA CONSEGUENZA CHE LE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO SONO STATE VALUTATE ALLO STESSO MODO DELLA TRIENNALE, E CONTESTUALMENTE, SENZA PREVEDERE ALCUN CRITERIO DISTINTIVO PER LA VALUTAZIONE NONOSTANTE SIANO OGGETTIVAMENTE TITOLI DIVERSI.

IN BREVE, NE È DERIVATO CHE LA COMMISSIONE HA INGIUSTAMENTE DECISO DI VALUTARE, SENZA ALCUNA DIFFERENZIAZIONE DI PUNTEGGIO, CON UN SOLO PUNTO OGNI TIPO DI LAUREA CHE SIA SOLO TRIENNALE, TRIENNALE E SPECIALISTICA, MAGISTRALE BIENNALE, MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE A CICLO UNICO, FATTA ECCEZIONE PER LE LAUREE TRIENNALI E QUELLE SPECIALISTICHE CHE NON SIANO IL NATURALE PROSEGUIMENTO L’UNA DELL’ALTRA.

LA CONSEGUENZA È STATA CHE ALLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO LA COMMISSIONE HA ATTRIBUITO SOLO 1 PUNTO!

PER TALI RAGIONI, IN QUESTA SEDE SI CONTESTA L’ILLEGITTIMA EQUIPARAZIONE DELLE LAUREE AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO, LA MANCATA ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO E L’ERRATA E DISCRIMINATORIA APPLICAZIONE DELL’ART.7 DEL BANDO IN VIOLAZIONE DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”, LADDOVE LA DISPOSIZIONE “1 PUNTO PER OGNI LAUREA, DIPLOMA DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA, LAUREA MAGISTRALE” SI SAREBBE DOVUTA INTERPRETARE CON L’ATTRIBUZIONE DI 1 PUNTO ULTERIORE PER IL POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE

VECCHIO ORDINAMENTO (CHE COME SI È DETTO COMPRENDERE LA TRIENNALE E LA LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE NUOVO ORDINAMENTO).

ED INFATTI, CONSIDERATO CHE NELLA FATTISPECIE IL POSSESSO DELLA LAUREA È VALUTABILE SOLO AI FINI DEL PUNTEGGIO, VI È GRANITICA GIURISPRUDENZA CHE RICONOSCE IL PRINCIPIO SECONDO CUI LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO (COME ANCHE LA LAUREA MAGISTRALE BIENNALE / LA LAUREA SPECIALISTICA / LAUREA MAGISTRALE ARTICOLATA SU UN PERCORSO DI STUDI QUADRIENNALE / QUINQUENNALE A CICLO UNICO) COSTITUISCA UN TITOLO DI STUDIO SUPERIORE E ULTERIORE RISPETTO ALLA LAUREA TRIENNALE.

IL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/07/2009 - PUBBLICATO IN G.U.N.233 DEL 7/10/2009 – HA STABILITO INFATTI CHE I DIPLOMI DI LAUREA DELL'ORDINAMENTO PREVIGENTE (VECCHIO ORDINAMENTO) SONO EQUIPARATI ALLE NUOVE CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICHE DI CUI AL D.M.N.509/1999 E A QUELLE MAGISTRALI DI CUI AL D.M.N.270/2004, È DI TUTTA EVIDENZA QUINDI LA DIFFERENZA TRA LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO E LA LAUREA TRIENNALE.

LA DIVERSITÀ SOSTANZIALE TRA I CORSI EMERGE ANCHE IN RELAZIONE ALLE FINALITÀ SANCITE NEL DECRETO MINISTERIALE N.270 DEL 22/10/2004 (“MODIFICHE AL REGOLAMENTO RECANTE NORME CONCERNENTI L'AUTONOMIA DIDATTICA DEGLI ATENEI” APPROVATO CON DM N.509 DEL 3/11/1999 DAL MIUR) SECONDO CUI IL CORSO DI LAUREA DI I LIVELLO TRIENNALE “HA L'OBIETTIVO DI ASSICURARE ALLO STUDENTE UNA ADEGUATA PADRONANZA DI METODI E CONTENUTI SCIENTIFICI” (ART.3 C.4 DEL DM N.270/2004)

MENTRE IL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE “HA L'OBIETTIVO DI FORNIRE ALLO STUDENTE UNA FORMAZIONE DI LIVELLO AVANZATO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ELEVATA QUALIFICAZIONE IN AMBITI SPECIFICI” (ART.3 C.6 DEL DM 270/2004).

IL CITATO DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 9/07/2009 - SOTTOSCRITTO DALL'ALLORA MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE - ALL'ART. 1 STABILISCE INFATTI CHE I “**DIPLOMI DI LAUREA DI CUI AGLI ORDINAMENTI NON ANCORA RIFORMULATI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 3 NOVEMBRE 1999 N. 509 ... SONO EQUIPARATI ALLE LAUREE SPECIALISTICHE DELLE CLASSI DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 28 NOVEMBRE 2000, 2 APRILE 2001 E 12 APRILE 2001 E ALLE LAUREE MAGISTRALI DELLE CLASSI DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI 16 MARZO 2007 E 8 GENNAIO 2009 AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE AI PUBBLICI CONCORSI, SECONDO LA TABELLA ALLEGATA CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE DECRETO**”.

PER CIÒ CHE QUI INTERESSA, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE CONCORSUALI, IL DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN GIURISPRUDENZA, È EQUIPARATO ALLE LAUREE 22/S GIURISPRUDENZA E 102/S TEORIA E TECNICHE DELLA NORMAZIONE E DELL'INFORMAZIONE GIURIDICA, NONCHÉ ALLA LAUREA LMG/01 GIURISPRUDENZA.

Giurisprudenza	<i>Tabella III del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 11.2.1994 in G.U. n. 148 del 27.6.1994, DM 31.5.1995 in G.U. n. 266 del 14.11.1995 e D.M. 8.8.1996 in G.U. n. 236 del 8.10.1996</i>	22/S Giurisprudenza 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica	LMG/01 Giurisprudenza
----------------	--	---	-----------------------

LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO IN FISICA È EQUIPARATA AI TITOLI 20/S FISICA, 50/S MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA, 66/S SCIENZE DELL'UNIVERSO, NONCHÉ LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA E LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO.

Fisica	<i>Tabella XXI del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 23.2.1994 in G.U. n. 147 del 25.6.1994</i>	20/S Fisica	LM-17 Fisica
		50/S Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	LM-44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
		66/S Scienze dell'universo	LM-58 Scienze dell'universo

INFINE, LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO IN SCIENZE POLITICHE È EQUIPARATA AI TITOLI 57/S PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI, 60/S RELAZIONI INTERNAZIONALI, 64/S SCIENZE DELL'ECONOMIA, 70/S SCIENZE DELLA POLITICA, 71/S SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 88/S SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, 89/S SOCIOLOGIA, 99/S STUDI EUROPEI, NONCHÉ LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI, LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI, LM-56 SCIENZE DELL'ECONOMIA, LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA, LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE E LM-90 STUDI EUROPEI.

Scienze politiche	<i>Tabella IV del regio decreto 30.9.1938 n.1652 come modificata dal DM 4.11.1995 in G.U. n. 13 del 17.1.1996</i>	57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	LM-87 Servizio sociale e politiche sociali
		60/S Relazioni internazionali	LM-52 Relazioni internazionali
		64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
		70/S Scienze della politica	LM-62 Scienze della politica
		71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni	LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni
		88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo	LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo
		89/S Sociologia	LM-88 Sociologia e ricerca sociale
		99/S Studi europei	LM-90 Studi europei

LA CITATA NORMATIVA, DUNQUE, NON PONE ALCUN DUBBIO SUL FATTO CHE I DIPLOMI DI LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO SIANO UN TITOLO DI STUDIO SUPERIORE E ULTERIORE RISPETTO ALLA SEMPLICE LAUREA TRIENNALE E TALE FATTO SI EVINCE PROPRIO DALL'EQUIPARAZIONE DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO CON LE LAUREE SPECIALISTICHE E MAGISTRALE.

FERMO QUANTO SI È DETTO, GIOVA AGGIUNGERE CHE LA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO SI CONSEGUIVA AL TERMINE DI CORSI ACCADEMICI DELLA DURATA DI 4, 5 O 6 ANNI (A SECONDA DEL TIPO DI FACOLTÀ) MENTRE LE LAUREE TRIENNALI, INVECE, PREVEDONO INEVITABILMENTE DEI PERCORSI PIÙ SNELLI PROPRIO PERCHÉ NON HANNO LO SCOPO DI PREPARARE LO STUDENTE A COMPETENZE SPECIALISTICHE.

GLI ATTI GRAVATI SONO DUNQUE ILLEGITIMI LADDOVE NON EMERGE, AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELL'ULTERIORE PUNTEGGIO, ALCUNA DIFFERENZA TRA COLORO (COME I RICORRENTI) CHE SONO IN POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO QUALE TITOLO SUPERIORE E COLORO CHE SONO IN POSSESSO SOLO DELLA LAUREA TRIENNALE, RECANDO COSÌ UN'INGIUSTIFICATA E IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CANDIDATI, TRA L'ALTRO, NEPPURE FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DEI "MIGLIORI" NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

SUL PUNTO, LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SI È SOFFERMATA PIÙ VOLTE SANCENDO IL SEGUENTE PACIFICO PRINCIPIO SECONDO CUI "NESSUN DUBBIO PUÒ SUSSISTERE IN MERITO AL FATTO CHE IL DIPLOMA DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO / LA LAUREA MAGISTRALE (ARTICOLATO SU UN PERCORSO DI STUDI QUADRIENNALE / QUINQUENNALE A CICLO UNICO) COSTITUISCA UN TITOLO DI STUDIO SUPERIORE RISPETTO A QUELLO UTILE ALLA SEMPLICE AMMISSIONE AL CONCORSO RAPPRESENTATO DALLA LAUREA TRIENNALE. OVE TALE TITOLO NON FOSSE VALUTABILE QUALE TITOLO AGGIUNTIVO, SI GENEREREBBE UN'ILLOGICA E IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO TITOLI DI CULTURA MANIFESTAMENTE DIVERSI PER IL LIVELLO DI ETEROGENEITÀ DEGLI INSEGNAMENTI SEGUITI, DEGLI ESAMI SOSTENUTI E DELLE ESPERIENZE ACCADEMICHE MATURATE" (Cfr. TRA LE TANTE: TAR DEL LAZIO N.6922/2018; TAR DEL LAZIO N.12613/2021; TAR DEL LAZIO ORDINANZA N.1739/2022 E N.3193/2022).

NELLA SPECIE, QUINDI, IL FATTO CHE PARTE RICORRENTE ABBIA DICHIARATO IL POSSESSO DELLA LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO GLI AVREBBE DOVUTO GARANTIRE UN ULTERIORE PUNTO AGGIUNTIVO TENUTO CONTO CHE TALE ULTIMO TITOLO NON SOLO È DIVERSO MA È ANCHE SUPERIORE ALLA TRIENNALE.

A CONFERMA DEL FATTO CHE LA DICHIARAZIONE DEL TITOLO SUPERIORE AVREBBE DOVUTO GARANTIRE AI RICORRENTI IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (A PRESCINDERE DALLA MANCATA DICHIARAZIONE IN DOMANDA DELLA LAUREA TRIENNALE) GIOVA RICHIAMARE UN ULTERIORE PRINCIPIO ESPRESSO DALLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SECONDO CUI "È ORMAI PACIFICAMENTE RICONOSCIUTO CHE, QUALORA UN BANDO DI CONCORSO PREVEDA REQUISITI DI PARTECIPAZIONE O TITOLI VALUTABILI AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DI UN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO, DEVE RITENERSI DOVUTA L'AMMISSIONE AL CONCORSO O L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO INCREMENTALE, ANCHE A FAVORE DEL CANDIDATO CHE RISULTI IN POSSESSO DI UN TITOLO SUPERIORE COMPRENDENTE, CON UN MAGGIORE LIVELLO DI APPROFONDIMENTO, LE MATERIE DI STUDIO DEI TITOLI INFERIORI RICHIESTI DAL BANDO STESSO (Cfr. TRA LE TANTE: T.A.R. ROMA SEZ. I, 24/12/2021 N.13458 E TAR LAZIO, ROMA N. 11559 DEL 6/11/2020).

IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO È DA CONSIDERARSI DUNQUE UNA SCELTA ILLOGICA, FRUTTO DI UN CHIARO TRAVISAMENTO DEI FATTI OLTRE CHE VIZIATA DA UN'IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A DISCAPITO DEI RICORRENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI CANDIDATI CHE HANNO CONSEGUITO SOLO LA LAUREA TRIENNALE.

TENUTO CONTO POI DEL FATTO CHE TALUNI RICORRENTI HANNO PRONTAMENTE SEGNALATO ALL'AMMINISTRAZIONE IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PUNTO AGGIUNTIVO DOVUTO PER IL POSSESSO DELLA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO, SI AGGIUNGE CHE I PROVVEDIMENTI IMPUGNATI SONO VIZIATI ANCHE PER ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DEL **DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DEL TRAVISAMENTO DI FATTI E DELLA CARENZA DI MOTIVAZIONE.**

SI SOSTIENE INFATTI CHE, CON UN SEMPLICE SUPPLEMENTO D'ISTRUTTORIA, LA COMMISSIONE AVREBBE POTUTO RICONOSCERE AI RICORRENTI IL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER IL TITOLO IN LORO POSSESSO O QUANTOMENO GIUSTIFICARE L'OMESSA ATTRIBUZIONE DI TALE PUNTEGGIO IN RAGIONE DEL TITOLO "SUPERIORE" DAGLI STESSI DICHIARATO NELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.

FERMO QUANTO SOPRA, QUANTO, **ALL'INTERESSE AL RICORSO** (C.D. PROVA DI RESISTENZA), VA PRECISATO DA ULTIMO CHE, RITENUTA LA LAUREA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO "TITOLO SUPERIORE" RISPETTO ALLA SEMPLICE TRIENNALE, GLI ISTANTI HANNO INTERESSE ALL'ACCOGLIMENTO DEL PRESENTE RICORSO POSTO CHE DA CIÒ LA COMMISSIONE AVREBBE DOVUTO RICONOSCERE 2 PUNTI COMPLESSIVI A CIASCUN RICORRENTE E RIDETERMINANDO COSÌ IL PUNTEGGIO ACQUISITO E LA LORO POSIZIONE IN GRADUATORIA (COME SOPRA DESCRITTA – VEDI EPIGRAFE DELL'ATTO).".

§§

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA

PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART.41 C.P.A.

Si chiede quindi, ai fini della conoscenza dell'atto e **ove ritenuto necessario**, che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. mediante pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, dell'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro indirizzi di residenza dalla graduatoria finale di merito.

A tal riguardo, si rappresenta che parte appellante ha inoltrato all'Amministrazione un'istanza di accesso per acquisire i nominativi, gli indirizzi di residenza e le PEC dei candidati idonei e posti in posizione migliore rispetto a parte appellante, senza ottenere il dovuto riscontro.

Si rammenta, infatti, che il Dott. Di Mauro, ad oggi, è collocato alla posizione n. 10137 con il punteggio complessivo di 24,375, e con l'attribuzione di un punto in più raggiungerebbe la posizione n. 7.287, sopravanzando oltre 2.800 candidati.

§§

ISTANZA CAUTELARE

Per quanto concerne il "*fumus boni iuris*", si richiamano i motivi di ricorso.

Quanto al “*periculum in mora*”, nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare volto a sospendere la graduatoria finale di merito nella parte in cui non si è attribuito al ricorrente un punteggio aggiuntivo per il possesso del titolo universitario di diploma di laurea magistrale vecchio ordinamento.

Occorre, infatti, considerare che l’Amministrazione già da diversi mesi ha cominciato ad attingere dalla graduatoria finale di merito e progressivamente assumendo personale su tutto il territorio nazionale.

L’adozione di un provvedimento cautelare che accolga con riserva la pretesa di parte appellante gli consentirebbe di sopravanzare oltre 2.800 candidati e di migliorare sensibilmente le proprie chance di essere assunto.

Alla luce di ciò, risulta **quindi fondamentale ottenere un provvedimento cautelare che permetta all’appellante di selezionare di collocarsi in graduatoria nella posizione in cui merita, perché soltanto in tal modo potrebbe essere chiamato dall’Amministrazione e per la presa di servizio e potrebbe stabilizzare la propria vita professionale.**

All’opposto, invece, laddove non venisse concessa la tutela cautelare le conseguenze sarebbero estremamente rilevanti, poiché il ricorrente – collocatosi ingiustamente oltre la posizione n. 10.000 – rischierebbe di non essere convocato per la presa di servizio o, in alternativa sarebbe costretto ad attendere mesi, se non anni, per ottenere un posto di lavoro stabile in vista di futuri, possibili ed eventuali scorrimenti della graduatoria.

Va rammentato inoltre che, qualora il gravame dovesse – come auspicabile – trovare accoglimento, senza la previa sospensiva, l’Amministrazione verrebbe esposta quasi certamente alle richieste di risarcimento del danno da perdita di “chance” di parte ricorrente, con gravi spese a carico dell’erario.

A tal proposito, giova precisare infatti che nell’esigenza di assicurare effettiva tutela giurisdizionale agli interessi legittimi anche nella fase cautelare è possibile fare ricorso a misure cautelari di tipo ordinatorio e propulsivo - quindi a strumenti diversi dalla semplice paralisi degli effetti formali dell’atto impugnato - che permettano di imporre all’Amministrazione determinati comportamenti per la realizzazione della tutela giurisdizionale.

Vi sono dunque tutte le condizioni per concedere **un’idonea misura cautelare** volta a sospendere gli atti impugnati e per garantire agli appellanti la possibilità di scegliere provvisoriamente un’amministrazione / sede attualmente disponibili o almeno a “congelare” i loro posti rispetto alle scelte che andranno a fare gli idonei.

Alla luce delle considerazioni svolte, in fatto ed in diritto, parte appellante, come sopra rappresentato e difeso, impugna innanzi al Consiglio di Stato la sentenza n. 11343/2023 emessa dal TAR del Lazio (Sez. Quarta Ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.6736/2023, pubblicata in data 06 luglio 2023 e

CHIEDE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato in accoglimento il presente ricorso in appello, previa adozione delle opportune misure cautelari, di riformare la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 11343/2023 emessa dal TAR del Lazio (Sez. Quarta Ter) nel procedimento iscritto al R.g.n.6736/2023, affermando l'ammissibilità del ricorso introduttivo promosso al TAR, accertando l'illegittimo operato della Commissione valutatrice in sede di valutazione dei titoli e condannando l'Amministrazione a riesaminare la posizione complessiva del Dott. Di Mauro nella graduatoria finale di merito del Concorso Ripam 2.293 Profilo AMM mediante l'attribuzione di 1 punto in più per il possesso della laurea magistrale vecchio ordinamento in Economia e Commercio.

Con ogni conseguente statuizione di legge, in caso di accoglimento del gravame, sulle spese processuali del doppio grado di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si rappresenta che, come da autocertificazione allegata in atti, parte appellante è esente ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 115/2002 per rispetto dei limiti reddituali previsti dalla normativa.

Si allegano in copia i seguenti documenti in copia:

A) Sentenza n. 11343/2023 pubblicata dal TAR del Lazio;

B) Asseverazione sentenza n. 11343/2023 TAR del Lazio;

Ricostruzione del fascicolo in primo grado

- 1) Graduatorie finali di merito e vincitori rettifiche e pubblicate il 19/4/23 (AMM);**
- 2) Graduatoria finale di merito pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;**
- 3) Graduatoria vincitori pubblicata il 24/02/23 - codice AMM;**
- 4) Bando di concorso;**
- 5) Verbale n.15 del 5/10/22 e n.16 dell'11/10/22;**
- 6) Domanda di partecipazione del Dott. Di Mauro;**
- 7) Titoli di laurea Vecchio Ordinamento del Dott. Di Mauro;**
- 8) Istanza di riesame;**

9) Istanza di accesso (altro candidato in simile situazione);

10) Autocertificazione reddito ai fini dell'esenzione dal pagamento del CU.

Con osservanza.

Roma, 30 gennaio 2024

Avv. Marina Terlizzi

Firmato digitalmente da: TERLIZZI MARINA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 05/02/2024 17:01:41